Tribunale di Trani, 02/09/2021, n. 4

(omissis)

Vista lâ??istanza depositata in data 09/03/2021, con cui la ricorrente in epigrafe ha chiesto di adottare (*omissis*), nato a BISCEGLIE (BT) il (*omissis*);

esaminata la documentazione allegata ed in particolare quella anagrafica e di stato civile;

considerata lâ??assenza di discendenti legittimi e legittimati dellâ??adottante e rilevato che lâ??età di questa, ultratrentacinquenne, supera di almeno 18 anni lâ??età dellâ??adottando;

acquisite le manifestazioni di consenso della??adottante e della??adottando, comparsi personalmente alla??udienza;

rilevato che i genitori della??adottando sono deceduti e che questi A" di stato libero;

richiamato il tenore delle dichiarazioni rese dalla??adottando dinanzi al Giudice istruttore;

ritenuto che lâ??adozione conviene allâ??adottando in quanto consente a questâ??ultimo di conseguire uno status giuridico conforme al rapporto familiare e affettivo instauratosi nel corso del tempo con parte adottante;

vista la comunicazione del ricorso al p.m. in sede;

rilevato che la natura del procedimento esclude la pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

letti gli articoli 311 e ss. cod. civ. e 737 c.p.c., dispone farsi luogo alla adozione di (*omissis*), nato a BISCEGLIE (BT) il (*omissis*) da parte di (*omissis*), nata a Bisceglie il (*omissis*) ed ivi residente alla Via (*omissis*). Di (*omissis*), c.f. (*omissis*);

dispone che la??adottando assuma il cognome della??adottante, anteponendolo al proprio.

Nulla per le spese.

Visto lâ??art. 314 comma $1\hat{A}^{\circ}$ cod. civ. manda alla Cancelleria per lâ??adempimento delle formalit \tilde{A} pubblicitarie ivi previste.

Trani, 2 settembre 2021

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Legittima l'adozione del soggetto maggiorenne in assenza di discendenti legittimi o legittimati dell'adottante e sussistendo i requisiti di legge in merito all'et \tilde{A} di entrambi i soggetti.

Supporto Alla Lettura:

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

Lâ??adozione di persone maggiorenni (o c.d. *adozione civile*) Ã" contemplata dallâ??art. 291 c.c., e originariamente rispondeva allâ??esigenza dellâ??adottante che, privo di figli, era intenzionato a trasmettere il nome della sua famiglia ed il suo patrimonio. Attualmente tale finalità non Ã" venuta del tutto meno, ma nella pratica questo istituto costituisce più uno strumento di solidarietà umana. PerchÃ" si possa procedere con lâ??adozione, sia lâ??adottante che lâ??adottando, devono rispondere a dei requisiti legalmente previsti. Lâ??adottante deve:

- aver compiuto i trentacinque anni di etÃ;
- avere capacità di agire;
- superare di almeno diciotto anni là??età dellà??adottando.

In casi eccezionali, il tribunale, può autorizzare lâ??adozione qualora il genitore abbia compiuto *trentâ??anni*, fermo restando la *differenza minima di diciotto anni*. Il dettato originario dellâ??art. 291 cod. civ., prevedeva come condizione per la validità dellâ??adozione che lâ??adottante non avesse figli legittimi, tale previsione era volta a tutelare i membri della famiglia legittima ed a ribadire che lo scopo dellâ??adozione era quello di dare un figlio a colui che non aveva potuto/voluto averne. In merito ai requisiti richiesti per lâ??adottando:

- deve essere *maggiorenne*;
- non deve essere interdetto;
- non deve essere già figlio adottivo di altra persona o dellâ??adottante.

Per procedere allâ??adozione, sono richiesti il *consenso* dellâ??adottato e dellâ??adottante, e quindi occorre la *capacit*à *di agire* dellâ??adottante e dellâ??adottato, requisito che deve permanere sino alla pronuncia di adozione; Ã" necessario anche lâ??assenso dei genitori dellâ??adottando, del coniuge dellâ??adottante e di quello dellâ??adottando non separati legalmente; nonché dei figli maggiorenni dellâ??adottante, in quanto lâ??assenso costituisce una sorta di tutela della compagine familiare poichÃ" lâ??adozione non deve essere motivo di turbamenti o deterioramento del nucleo familiare preesistente. Lâ??adozione attribuisce allâ??adottato uno status assimilabile a quello del figlio legittimo, perciò:

- assumerà il cognome dellâ??adottante che viene anteposto al proprio;
- avrà diritto alla successione nel patrimonio dellâ??adottante;
- avrà *diritto ad essere mantenuto* fino a quando non abbia raggiunto lâ??autonomia economica.

Lâ??adottante non eserciterà sullâ??adottato la responsabilità genitoriale, essendo questâ??ultimo maggiorenne; grava però su di lui un obbligo alimentare nei confronti de la adottato, preminente su quello dei genitori di lui. Lâ??adozione di maggiorenni non fa estinguere i rapporti fra lâ??adottato e la famiglia da??origine. Inoltre può essere revocata per fatti tassativi particolarmente gravi sopravvenuti dono la propuncia, che consistono pella

Giurispedia.it